

**Le novità in materia di disciplina
degli organismi partecipati dagli Enti
Locali e le novità del Decreto 66/14 e
dei Decreti di riforma della P.A.**

a cura di Daniela Diani

Le novità in materia di disciplina degli organismi partecipati dagli Enti Locali:

- la disciplina della spesa per il personale;**
- la disciplina della spesa per acquisto di beni e servizi;**
- i contratti di servizio;**
- i controlli.**

La normativa di riferimento

- **Art. 1, commi 587 e dal 725 al 735 L. 296/2006**
- **Art. 3, commi 27, 29 L. 244/2007**
- **D.L. 112/2008**
- **D.L. 138/2011**
- **D.L. 95/2012**
- **D.L. 174/2012**
- **D.L. 179/2012**
- **Legge di stabilità 2014**
- **D.L. 16/2014**
- **D.L. 66/2014**
- **D.L. 90/2014**

I limiti alla costituzione di società

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le P.A. non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici e l'assunzione di partecipazioni in tali società. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti

I compensi (L. 286/2006) – prima delle modifiche del D.L. 90/2014

Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

I Compensi – Art 6 D.L. 78/2010 prima delle modifiche del D.L. 90/2014

Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'[*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*](#), nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo **è ridotto del 10 per cento**. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate

Il numero dei componenti prima delle modifiche del D.L. 90/2014

Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo di due milioni di euro.

L'art 18 del D.L. 112/2008

Il testo dell'art 18 del D.L. 112/2008 ha subito numerose modifiche, tutte orientate a definire un ambito sempre più preciso di applicazione di talune norme valide per gli enti locali in materia di personale, acquisto beni e servizi e appalti alle società partecipate.

L'art. 4 del D.L. 95/2012 – i servizi strumentali

Il comma 1 dell'art 4 del D.L. 95/2012 definiva le società strumentali come quelle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che avessero conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato.

Lo stesso comma ne prevedeva la cessione o la liquidazione entro il 2013.

La legge di stabilità 2014 ha abrogato la normativa in argomento.

L'art. 4 del D.L. 95/2012 – le norme ancora in vigore

c. 7 Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al D. Lgs 163/2006 e smi **acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali** alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.

c. 8 A decorrere dal 1° gennaio 2014 **l'affidamento diretto** può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, **nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria** per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014.

I requisiti dell'in-house

ai fini del comma 8, una gestione si può definire “in house” in presenza dei seguenti **tre requisiti**:

- i) capitale totalmente pubblico
- ii) esercizio di un controllo analogo a quello esercitato dagli enti soci su un proprio ufficio
- iii) più parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci

individuati dalla sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal. Il controllo, per essere “analogo”, secondo la giurisprudenza comunitaria, deve tradursi **nella possibilità d'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti** (Corte dei Conti Lombardia parere n. 411/2013)

I requisiti dell'in-house

Inoltre il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1365/2009 ha ritenuto che il requisito del controllo analogo non sottende una logica “dominicale”, rivelando piuttosto una dimensione “funzionale”: affinché il controllo sussista anche nel caso di una pluralità di soggetti pubblici partecipanti al capitale della società non è dunque indispensabile che ad esso corrisponda simmetricamente un “controllo” della governance societaria, e quindi può essere esercitato in forma congiunta da più enti pubblici (in questo senso cfr. anche Cons. Stato, sez. V, sentenza 9 marzo 2009, n. 1365, nonché Corte di giustizia dell'Unione europea, sez. II, sentenza 29 novembre 2012, causa C-183/11 e conformemente sez. III, 10 settembre 2009, causa n. C-573/2007 (Corte dei Conti Lombardia parere n. 411/2013)).

I requisiti dell'in-house

Molto interessante, sotto questo profilo, è la sentenza 25 novembre 2013, n.26283 della CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – che nell'affermare che la Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, sostiene che per valutare il requisito del cosiddetto controllo analogo, quel che rileva è che l'ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare **le linee strategiche e le scelte operative** della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica.

I requisiti dell'in-house

Secondo la Cassazione l'espressione 'controllo' non allude perciò all'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull'assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali; si tratta, invece, di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino a punto che **agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale** (si vedano, in tal senso, le chiare indicazioni di Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1, e della conforme giurisprudenza amministrativa che ne è seguita).

L'affidamento dei servizi

articolo 34, commi 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, **l'affidamento del servizio** è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

L'affidamento dei servizi

articolo 34, commi 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto 179/2012 non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 **pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20**. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

Art 18 D.L. 112/2008 come modificato dal D.L. 90/2014

Art. 18. Reclutamento del personale delle società pubbliche

Le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, **con propri provvedimenti**, criteri e modalità per il **reclutamento del personale** e per il **conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi** di cui al comma 3 dell' art 35 del D.L. 165/2001.

Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Art 18 D.L. 112/2008 come modificato dal D.L. 90/2014

Art. 18. Reclutamento del personale delle società pubbliche

Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti partecipati, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Art 18 D.L. 112/2008 come modificato dal D.L. 66/2014

Art. 18. Reclutamento del personale delle società pubbliche

Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.

Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE – DL 174/2012

L'ente locale definisce, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. **Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.**

A tal fine l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE – DL 174/2012

Sulla base di dette informazioni l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Le disposizioni non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014 (art. 1 comma 551 legge 147/2014)

ACCANTONAMENTI PER PERDITE DI AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE

Nel caso in cui le aziende speciali, istituzioni e società partecipate dalle P.A. indicate nell'elenco annuale ISTAT presentino **un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo**, le stessa P.A. partecipanti **accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato** un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. **Gli accantonamenti in parola si applicano a decorrere dall'anno 2015** e permangono finchè la perdita non è coperta o la partecipazione è ceduta o la società è messa in liquidazione. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017 è dettata una specifica regolamentazione.

LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014 (art 1 c. 553 L.S. 2014)

CONCORSO DI AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti in argomento a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali **concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza.** Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014 (art 1 c. 557 L.S. 2014)

**CONCORSO DI AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE AGLI
OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA** (norma non più in vigore, ora riscritta
dal D.L. 90/2014 art. 3 c. 5 quinquies)

Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle pubbliche amministrazioni **divieti o limitazioni alle assunzioni di personale** si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

.

Art. 3-bis D.L. 138/2011 Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali

A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica** definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012.

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo **sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti** o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi della norma in argomento.

Art. 3-bis D.L. 138/2011 Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali

A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.

D.L. 16/2014 Modifiche alla legge di stabilità.

Lo scioglimento delle società partecipate

568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) **allo scioglimento della società** controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

D.L. 16/2014 Modifiche alla legge di stabilità.

Lo scioglimento delle società partecipate

568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

b) **all'alienazione**, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Sono previste le stesse agevolazioni fiscali per plusvalenze e minusvalenze di cui al precedente caso a).

D.L. 16/2014 Modifiche alla legge di stabilità.

Lo scioglimento delle società partecipate

In caso di scioglimento **i dipendenti in forza** alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di mobilità di cui ai commi da 563 a 568 dell'art 1 della legge 147/2013.

Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)

A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo del trattamento economico retributivo del personale pubblico ed ai componenti il cda delle società partecipate non può superare quello riferito al primo presidente della Corte di cassazione che è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **pubblicano nel proprio sito internet** i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

Art. 31 Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate

Il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1, comma 10, del D.L. 35/2013 è incrementato per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro per il pagamento dei debiti degli EE.LL. nei confronti delle società partecipate. La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

art. 23 Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali

Il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del D.L. 69/2013 predispone un **programma di razionalizzazione** delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali individuando in particolare specifiche misure:

- a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività';
- b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
- c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società' anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività' di servizi.

Il programma è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015.

ART 3 c. 5 D.L.90/2014

- il comma 5 stabilisce che le amministrazioni locali coordinano le politiche assunzionali delle aziende, istituzioni e società partecipate, al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2-bis, del decreto legge n. 112/2008
- la L. n. 89/2014, di conversione del decreto legge n. 66/2014 ha da ultimo modificato il citato art 18 comma 2 bis prevedendo che gli enti controllati si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, sulla base degli atti di indirizzo dell'Ente controllante, che definiscono specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto controllato opera.

Nomina componenti cda partecipate (art. 16)

- L'art. 16 introduce una sostanziale modifica alla disciplina relativa alle nomine dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate, innovando l'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legge n. 95/2012.
- **Viene meno l'obbligo di nominare dipendenti dell'Amministrazione controllante nei consigli di amministrazione delle società controllate**

Nomina componenti cda partecipate (art. 16)

- La nuova disposizione stabilisce che nelle società controllate direttamente o indirettamente che abbiano conseguito **nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato**, i consigli di amministrazione devono essere composti da non più di **tre membri**, fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico e ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

Nomina componenti cda partecipate (art. 16)

- Inoltre a decorrere dal **1 gennaio 2015**, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare **l'80 per cento** del corrispondente costo complessivamente sostenuto **nell'anno 2013**.

Nomina componenti cda partecipate (art. 16)

- I consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, salvo che specifiche disposizioni di legge prevedano diversamente, e salva comunque la possibilità di nominare un amministratore unico, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.
- Tali disposizioni **si applicano** a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto, **salvo quanto previsto in materia di limiti ai compensi.**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 14 febbraio 2014, n. 1/2014**

Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: **in particolare, agli enti economici e le società controllate e partecipate.**

La circolare individua in particolare i soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge delega e dal decreto legislativo n. 33 del 2013, precisando che l'attuazione della disciplina in tema di trasparenza interessa tutte le pubbliche amministrazioni in un'accezione che va necessariamente declinata al plurale, includendovi tutti i soggetti che perseguono finalità di interesse generale con l'utilizzo di risorse pubbliche

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 14 febbraio 2014, n. 1/2014**

ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza, assumere come minimo comune denominatore la nozione di **«soggetto di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse»**, ricomprendendovi in essa qualunque soggetto, che, in virtù di un rapporto di controllo o di una partecipazione pubblica, si trovi a svolgere - e nei limiti di essa - una qualche «attività di pubblico interesse». Nel primo caso (controllo) si avrà **applicazione totale delle regole di trasparenza**; nel secondo (partecipazione minoritaria), l'applicazione delle regole di trasparenza sarà limitata alle sole attività di pubblico interesse

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 14 febbraio 2014, n. 1/2014**

Nei confronti delle società, cosiddette di secondo livello, indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni per il tramite di società direttamente controllate, e' auspicabile, in virtù dell'art. 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013, che le società sottoposte al controllo diretto, ex art. 2359 del cod. civ., «promuovano» l'applicazione quanto meno dei «principi» di trasparenza. Sul punto, e' bene precisare che spetta alle amministrazioni di riferimento vigilare, sotto la loro responsabilità, sulle amministrazioni controllate, mediante la predisposizione di atti di indirizzo e di apposite prescrizioni nei contratti di servizio, affinché queste si attivino nei confronti delle società controllate di secondo livello.

- D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 89/2014 ad oggetto: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale
- D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114/2014 ad oggetto: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla legge 116/2014 ad oggetto: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria etc etc.
- D.D.L. 10 luglio 2014 ad oggetto: Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Le novità del Decreto 66/14 e dei Decreti di riforma della P.A:

- i contenuti del DL 66/2014 ed i riflessi sulla attività del revisore;
- i contenuti del DL 90/2014 e del DDL sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

**Il D.L. 66 del 24 aprile 2014 convertito
con modificazioni dalla legge 89/2014 ad
oggetto: Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale**

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

art. 8 comma 4 IN MATERIA DI RIDUZIONI DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 66/2014, le amministrazioni pubbliche riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:

- a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;
- c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle amministrazioni dello Stato.

Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

art. 8 comma 8 IN MATERIA DI RIDUZIONI DI SPESE PER BENI E SERVIZI

Le P.A. per realizzare l'obiettivo loro assegnato sono autorizzate a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione.

Il testo del decreto prevedeva altresì un obbligo di assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 66/2014 non fossero superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni del 5% operata ai sensi del decreto stesso e comunque non superiori ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. In sede di conversione questo obbligo è stato soppresso.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

art. 8 comma 8 IN MATERIA DI RIDUZIONI DI SPESE PER BENI E SERVIZI

PERCIO': Le P.A. sono autorizzate:

- a ridurre gli importi dei contratti in essere
- i contratti devono avere ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi
- misura della riduzione: 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi.

INOLTRE:

- le parti hanno facolta' di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione.
- e' fatta salva la facolta' del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volonta' di operare la riduzione senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione.
- nel caso di recesso nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti gli Enti possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

art. 9 comma 4 IN MATERIA DI RIDUZIONI DI SPESA

Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 e' sostituito dal seguente:

3-bis. I Comuni **non capoluogo di provincia** procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

art. 9 comma 7 IN MATERIA DI RIDUZIONI DI SPESA

L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici fornisce alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

art. 9 comma 7 IN MATERIA DI RIDUZIONI DI SPESA

I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorita' e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione CONSIP in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

art. 9 comma 7 IN MATERIA DI RIDUZIONI DI SPESA

nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1° ottobre 2014, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

art. 9 comma 7 IN MATERIA DI RIDUZIONI DI SPESA

I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

art. 14 IN MATERIA DI CONSULENZE E INCARICHI DI CO.CO.CO

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire **incarichi di consulenza, studio e ricerca** quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Inoltre le stesse P.A. non possono stipulare contratti di **collaborazione coordinata e continuativa** quando la spesa complessiva per tali contratti e' superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

art. 14 IN MATERIA DI CONSULENZE E INCARICHI DI CO.CO.CO

Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti sia per incarichi di consulenze che per incarichi di CO.CO.CO.

E' comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

art. 15 in materia di SPESE PER AUTOVETTURE

A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. , e sulla rete delle strade provinciali e comunali.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

MODIFICHE ALL'ART 235 E 241 SUI REVISORI

. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e **i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. (e sono rieleggibili per una sola volta - vecchio testo)**

.....Il revisore cessa dall'incarico per:

b) dimissioni volontarie (vecchio testo) **da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente (nuovo testo)**

all'articolo 241, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

art.24 Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

LOCAZIONI IN ATTO .Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto (art 3 comma 4 D.L. 95/2012)

Le previsioni sopra indicate si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. (art 3 comma 7 D.L. 95/2012)

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

art.24 Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

NUOVI CONTRATTI: Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle P.A., **si applica la riduzione del 15 per cento** sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, (art. 3 c. 6 D.L. 95/2012).

Nel caso di nuova locazione, **l'indagine di mercato deve essere effettuata prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio;** con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (art 2 comma 222 legge 191/2009)

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

art.25 FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del MEF 3 aprile 2013, n. 55 recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, è **anticipato al 31 marzo 2015**.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

a) **il Codice identificativo di gara (CIG)**, tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

art.25 FATTURAZIONE ELETTRONICA

b) **il Codice unico di Progetto (CUP)**, in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (63)

I codici predetti sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari . Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della fattura elettronica.

Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

Art. 26 Pubblicazione telematica di avvisi e bandi

La norma, in prima battuta, come proposto nel decreto, modificava gli articoli 66 comma 7 e 122 comma 5 del D. LGS 163/2006, **sopprimendo la pubblicazione sui quotidiani e prevedono l'obbligo di rimborso della pubblicazione sulla G.U. a carico dell'aggiudicatario.**

In sede di conversione in legge sono stati differiti **tuttavia al 1[^] gennaio 2016** l'eliminazione della pubblicità sulla stampa quotidiana, la pubblicità solo online di informazioni non previste dal codice, e l'onere a carico dell'aggiudicatario delle spese di pubblicità in GURI

,

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

Art. 27 Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

Inserisce l'art. 7-bis (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni) nel D.L. n.35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64

A decorrere dal 1° luglio 2014 utilizzando la piattaforma elettronica, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Le medesime amministrazioni comunicano altresì, mediante la piattaforma elettronica, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

Art. 27 Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

Le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del D.L. 35/2013, **entro il 15 di ciascun mese**, **i dati relativi ai debiti non estinti**, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, **per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori** di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni. In particolare sono trasmesse le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonché il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto. Con riferimento ai debiti comunicati le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

Art. 27 Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

Il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione delle informazioni e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

Art. 27 Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

La piattaforma ministeriale è utilizzata anche ai fini del rilascio delle certificazioni sui crediti da rilasciarsi dalle P.A. su istanza dei creditori.

La norma di riferimento è l'art 9 comma 3 bis della legge n. 2/2009 , che prevede appunto che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le P.A. certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. In particolare l'art 27 del D.L. 66/2014 prevede che **la certificazione debba indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento.**

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

Art. 27 Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

E' previsto inoltre che Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.)

La P.A. inadempiente **non puo' procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento."**

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

Art. 41 Attestazione dei tempi di pagamento

A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante **l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti** dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonchè il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. **L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione.**

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

Art. 41 Attestazione dei tempi di pagamento

Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le P.A. che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, **nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo**, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto..

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

Art. 41 Attestazione dei tempi di pagamento

E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. **La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220** e' applicata esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilita' interno.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

Art. 42 Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, **a decorrere dal 1° luglio 2014**, le pubbliche amministrazioni adottano **il registro unico delle fatture** nel quale **entro 10 giorni dal ricevimento** sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

Art. 42 Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti e' annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- h) la scadenza della fattura;

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

Art. 42 Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

- i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, **gli estremi dell'impegno** indicato nella fattura o nel documento contabile **oppure il capitolo** e il piano gestionale, o analoghe unita' gestionali del bilancio sul quale verra' effettuato il pagamento;
- l) se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
- n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

art 47 comma 8 IN MATERIA DI RIDUZIONI DI SPESA

La determinazione degli **obiettivi di spesa** per le province, i comuni e le città metropolitane è effettuata con le modalità di cui all'articolo 47.

Art 47: I comuni assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

Gli importi e i criteri **possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva**, dalla Conferenza Stato-città' ed autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno; le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente.

I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della norma in argomento.

L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

Corte dei Conti Lombardia parere 227/2014

in merito alla legittimità della proposta avanzata dal Collegio dei Revisori del Comune di Milano circa la possibilità di non includere nella propria relazione al bilancio di previsione 2014 la verifica di cui al comma 13 dell'art. 47 del decreto legge n. 66 del 2014 e circa la possibilità di posticipare detta verifica ad un momento successivo alla determinazione dell'importo di contenimento della spesa corrente per l'anno 2014 per ciascun comune

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

La Corte osserva che i commi 8 ss. dell'art. 47 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, introducono un'articolata manovra di finanza pubblica volta, nel complesso, ad operare un contenimento della spesa degli enti locali.

In particolare, **i comuni devono assicurare – tramite la riduzione di determinate spese** legislativamente indicate (spesa per beni e servizi, spesa per autovetture, spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa) – un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2017

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

In tale contesto, il comma 13 stabilisce che l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014

La Corte ritiene che, nel demandare all'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile la verifica delle misure adottate, il legislatore abbia espressamente individuato la sede di tale verifica non nella relazione al bilancio preventivo ma “nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 cioè nelle due diverse relazioni, una “sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza” e una “sul rendiconto dell'esercizio medesimo”, secondo quanto verrà specificamente deciso al riguardo, dalla Sezione Autonomie

**Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito in Legge 11 agosto 2014, n.
114 “Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari”**

La nuova disciplina del turn-over (art 3)

Negli anni 2014 e 2015 le Regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una **spesa pari al 60 per cento** di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Il turn over è esteso all'80 per cento negli anni 2016-2017 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della disciplina sulla riduzione della spesa per il personale, come definita dai commi 557, 557-bis e 557-ter della L. 296/2006.

A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

La nuova disciplina del turn-over (art 3)

Il comma 5-quater, aggiunto in sede di conversione, definisce un regime di turn over ulteriormente favorevole per gli Enti particolarmente virtuosi, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 25 per cento. Essi possono procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2015 è previsto il turn over pieno (100 per cento).

Il comma 6 esclude le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, ai fini della copertura delle quote d'obbligo, dall'applicazione dei limiti al turn over

La nuova disciplina del turn-over (art 3)

E' rilevante l'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, che limitava per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, vietando qualsiasi facoltà assunzionale ai Comuni nei quali l'incidenza delle spese di personale (dovendo a tal fine consolidare la spesa del personale di aziende, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, affidatarie di servizi pubblici locali senza gara, o strumentali) fosse pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti.

Il nuovo limite di contenimento delle spese di personale (art. 3 c. 5 bis)

Dopo il comma *557-ter* dell'art. 1 della L. 296/2006 è inserito il seguente:

“*557-quater*. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

C. 557 art 1 L. 296/2006 come sostituito dall'art 14 c 7 legge 122/2010

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali

C. 557 bis e ter art 1 L. 296/2006 come introdotti dall'art 14 c 7 legge 122/2010

Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione)

Analisi c. 557 quater L. 296/2006

riferimento oggettivo: contenimento delle spese di personale

riferimento temporale: a decorrere dall'anno 2014

riferimento contestuale: nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale

limite di riferimento: valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (2011-2012-2013)

Analisi c. 557 quater L. 296/2006

adempimenti richiesti:

- in sede di verifica degli equilibri, se è già stato approvato il bilancio, occorrerà rivedere il calcolo per la verifica a preventivo del rispetto del limite di spesa, andando a calcolare la media del triennio 2011-2013 e verificando se cambia qualcosa nel confronto con il 2014
- in sede di approvazione del bilancio e di programmazione del fabbisogno triennale di personale, se il bilancio non è ancora stato approvato

I limiti all'utilizzo del lavoro flessibile (art. 11)

I Comuni sottoposti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione della spesa per il personale, e gli Enti di minori dimensioni esclusi dal patto di stabilità che abbiano contenuto tale spesa al di sotto di quella risultante nel 2008, non sono più soggetti all'obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009.

Obblighi dei revisori (art 3 c. 10 bis)

«10-*bis*. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto».

Obblighi dei revisori (art 3 c. 10 bis)

L'Organo di revisione dei conti deve perciò certificare:

- il rispetto dei nuovi limiti di spesa in materia di personale (c. 5 bis)
- vincoli assunzionali (limite 60% o 80% turn over – c. 5)
- deroghe al tempo determinato e lavoro flessibile per spese finanziate con fondi specifici o fondi UE (c. 9)
- utilizzo graduatorie (c. 5 ter)
- contenimento spesa personale aziende e società partecipate (c. 5)

Tale certificazione deve essere inserita nella relazione allegata alla delibera di bilancio 2014 (per gli enti che devono ancora approvarlo) e successivi.

Diritti di rogito (art 10)

- E' abrogato il quarto comma dell'art. 41, L. n. 312/1980, che attribuiva al segretario comunale e provinciale rogante una quota, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento, del provento annuale dei diritti di rogito.
- Viene inoltre abolita la ripartizione dei diritti di segreteria: il provento annuale è attribuito integralmente al comune o alla provincia
- L'attribuzione di una quota del provento annuale, in misura non superiore al 20% dello stipendio in godimento, è attribuita al segretario rogante negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e in ogni caso ai segretari comunali che non possiedono tale qualifica.

Dirigenti a tempo determinato (art 11)

- In particolare, con riferimento ai posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.
- Gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Uffici di staff (art. 11)

Gli uffici di staff

- Il quarto comma dell'art. 11 integra l'articolo 90 del TUEL (*Uffici di supporto agli organi di direzione politica*) con una disposizione che specifica il divieto svolgere attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale. La norma prevede la possibilità di derogare ai requisiti di accesso alla qualifica, fermo restando che l'Ente è tenuto comunque a garantire il rispetto dei canoni di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione amministrativa; occorre pertanto che il personale in oggetto sia in possesso di adeguata professionalità, dell'esperienza e dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni tipiche e proprie dell'attività di supporto all'organo politico per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Incentivi di progettazione (art. 13 e 13 bis)

- L'art. 13 abroga i commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, relativi agli incentivi per la progettazione al personale interno.
- L'art. 13-bis, introdotto in sede di conversione del decreto legge, regola i fondi per la progettazione e l'innovazione, destinati in parte ad incentivare le attività connesse alla progettazione delle opere pubbliche svolte da personale interno all'Amministrazione, e in parte all'investimento in innovazione.

Incentivi di progettazione (art. 13 e 13 bis)

Comma 7-bis /ter/quater art 92 D. Lgs 163/2006

- A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le P.A. destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
- L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo

Incentivi di progettazione (art. 13 e 13 bis)

- Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la **riduzione delle risorse finanziarie** connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'[articolo 16 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#), depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'[articolo 132, comma 1, lettere a\), b\), c\) e d\)](#).
- La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. **Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente**, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del **50 per cento del trattamento economico** complessivo annuo lordo.

Incentivi di progettazione (art. 13 e 13 bis)

- Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono **economie**.
- Il riparto di risorse non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
- Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

AVCP vs ANAC (art. 19)

- L'AVCP, è soppressa, i relativi compiti e funzioni sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC).
- L'ANAC può applicare una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento. Tali somme restano nella disponibilità dell'Autorità e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.

ANAC vs FUNZ. PUBBLICA

- Le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance svolte sinora dall'ANAC (già CIVIT), sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
- Con regolamento da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle norme generali regolatrici della materia analiticamente indicate nella norma stessa.

Centrale unica di committenza (art. ART 23 ter)

sono state superate, almeno in parte, le criticità legate all'introduzione della centrale unica di committenza per i Comuni non capoluogo di provincia, disposte dall'art. 9 comma 4 del DL 66/2014, che aveva sostituito il comma 3-bis dell'articolo 33 Dlgs 163/2006 disponendo che i Comuni non capoluogo di provincia procedessero all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province stesse.

Centrale unica di committenza (art. ART 23 ter)

In alternativa, gli stessi Comuni avrebbero potuto acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non avrebbe più dovuto rilasciare il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dalla normativa citata

Centrale unica di committenza (art. ART 23 ter)

Ora l'art 23 ter del D.L. 90 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il **1° luglio 2015**, quanto all'acquisizione di lavori

Centrale unica di committenza (art. ART 23 ter)

Particolarmente rilevante è poi l'esclusione, disposta sempre dall'art 23 ter del DL 90/2014 della centrale unica di committenza per i Comuni con **popolazione superiore a 10.000** abitanti, relativamente ad acquisto di beni, prestazioni di servizi e lavori per importi **inferiori a euro 40.000.**

**Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito in Legge 11 agosto 2014, n.
116 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la
tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, etc”**

D.L. 91/2014 “competitività”

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in Legge 116/2014 del DL 91/2014 "competitività". Il provvedimento interessa gli enti locali agli articoli:

- art. 9 - efficientamento energetico edifici scolastici
- art. 13 - rifiuti
- art. 22 comma 7 bis - cessione dei crediti certificati dalla Pubblica Amministrazione
- art. 33 - semplificazione e razionalizzazione controlli Corte dei Conti

D.L. 91/2014 art. 33

- All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.”

D.L. 91/2014 art. 30 bis

All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: “calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti” sono inserite le seguenti: “, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,”.

Art 15 c. 5 DL 164/2000

Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. 226/2011 e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art 15 c. 5 DL 164/2000

Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara

D.L. 91/2014 art. 30 bis

I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, **sono prorogati** di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013. 145

DISEGNO DI LEGGE 10 luglio 2014

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze

Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

DISEGNO DI LEGGE 10 luglio 2014

Si riformerà **l'accesso agli atti**, che, entro un anno dall'entrata in vigore del ddl, dovrà essere resa interamente online proprio dai decreti collegati alla riforma prossima all'approvazione. E' prevista la politica **dell'open source negli uffici pubblici**, con il ricorso a software non coperti da licenza e dunque più economici

Il ddl vedrà una **completa rifondazione** della dirigenza pubblica, e la rivisitazione dei principi per inquadramenti, e per l'affidamento degli incarichi, che dovrà avvenire sempre più per mano pubblica.

DISEGNO DI LEGGE 10 luglio 2014

Il capo IV del disegno di legge definisce poi le procedure e i criteri comuni per **l'esercizio di deleghe** legislative di semplificazione, prevede il **riordino della disciplina del lavoro** alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, **della disciplina delle partecipazioni azionarie** delle amministrazioni pubbliche e **della disciplina dei servizi pubblici locali**

Monitoraggio OO.PP.

- La legge 31 dicembre 2009, n.196 in materia di contabilità e finanza pubblica, e in particolare l'articolo 13, istituisce **la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche** (di seguito BDAP) realizzata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito MEF), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale.

Monitoraggio OO.PP.

- **Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/02/2013**, come modificato dal decreto del medesimo Ministero del 1/08/2013 definisce il contenuto informativo minimo che i soggetti destinatari della normativa devono detenere e comunicare alla BDAP, nonché le relative tempistiche. La comunicazione di tali informazioni alla BDAP è un presupposto per l'erogazione del finanziamento dello Stato e l'adempimento degli obblighi di comunicazione è verificato all'atto del controllo sull'erogazione del finanziamento dai competenti Uffici preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Monitoraggio OO.PP.

Primo invio

- rilevazione dello stato di attuazione delle opere riferite alla data del 30/06/2014 con comunicazione dei dati a partire dal 30/09/2014 entro i successivi 30 giorni (30 settembre-31 ottobre)

Successivi invii

- rilevazione dello stato di attuazione al 31/12/2014 con comunicazione dei dati dal 1 al 30 gennaio 2015

Grazie per l'attenzione